

CAMERA DEI DEPUTATI N° 4494

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASQUALIN, PICCOLI, AZZOLINI

Presentata il 3 marzo 1987

**Intervento finanziario per il sostegno
della cooperazione nella regione Trentino-Alto Adige**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con le sentenze n 165 e 166 del 25 giugno 1986 ha dichiarato da una parte l'illegittimità della legge 27 febbraio 1985, n 49, per quanto riguarda la sua applicazione sul territorio della regione Trentino-Alto Adige, mentre dall'altra ha affermato l'incompetenza della provincia di Bolzano e per riflesso anche di quella di Trento a legiferare nella materia che attiene la cooperazione

La conseguenza immediata delle due pronunce è il fatto che sul territorio della regione Trentino-Alto Adige viene a mancare un essenziale strumento di intervento finanziario di sostegno della cooperazione locale

Il quadro di riferimento legislativo statutariamente previsto nella regione Trentino-Alto Adige può riassumersi in questi termini per l'articolo 4, punto 9),

dello statuto speciale di autonomia, approvato in testo unico con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n 670, e per le norme d'attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n 472, spetta alla regione Trentino-Alto Adige la competenza primaria in materia di « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative »

Le stesse funzioni legislative venivano svolte dalla Regione anche in forza dello statuto speciale di autonomia del '48

Con il nuovo statuto d'autonomia del 1972 la quasi totalità delle funzioni a contenuto economico furono trasferite dalla Regione alle due province autonome di Bolzano e Trento, la stessa produzione legislativa regionale in materia cooperativistica è tutta anteriore alla data del '72

A livello provinciale è vigente nella provincia di Trento la legge 3 dicembre 1980, n. 40, che dispone espressamente interventi finanziari a sostegno dello sviluppo della cooperazione trentina. Per la provincia di Bolzano invece un disegno di legge, che il Consiglio provinciale riapprovava a norma di statuto dopo un primo rinvio del Governo, in data 26 giugno 1985 veniva definitivamente dichiarato incostituzionale, a seguito di impugnazione da parte del Governo di fronte alla Corte costituzionale.

All'interno di questo quadro istituzionale intervenne nel febbraio 1985 la legge n. 49, così detta legge Marcora, che dettò una organica regolamentazione degli interventi finanziari a favore dello sviluppo della cooperazione, valida su tutto il territorio nazionale.

La legge nazionale n. 49 venne impugnata separatamente da parte delle due province autonome di Bolzano e Trento per violazione delle competenze loro spettanti in materia di sviluppo dell'economia provinciale (vedi ricorsi di data 4 aprile 1985) e quindi dalla regione Trentino-Alto Adige (ricorso di pari data) per manifesta invasione della competenza esclusiva derivata dall'articolo 4, n. 9, dello Statuto speciale di autonomia.

La Corte, pronunciandosi nella stessa data nei confronti dei ricorsi avverso la legge n. 49 e avverso la legge della provincia di Bolzano, con le sentenze n. 165 e 166 sopracitate ha precisato in modo chiaro che la competenza della Regione Trentino-Alto Adige nella materia dello sviluppo della cooperazione si pone con esclusiva forza sia nei confronti dello Stato — riguardo alla legge n. 49 —, sia nei confronti delle province di Bolzano e di Trento, alle quali è con ciò preclusa la facoltà di promuovere iniziative ed interventi finanziari che abbiano come destinatari esclusivi o prevalenti le cooperative, ancorché sviluppati in campi economici che rientrano nella loro sfera di potestà.

Sotto questo profilo gli effetti delle due importanti sentenze sono:

sul territorio regionale la legge n. 49 perde efficacia fin dalla data della sua

pubblicazione, con ciò rendendo indispensabili per l'economia cooperativistica regionale, finanziamenti che la legge stessa preveda per l'intero territorio nazionale;

contemporaneamente le 2 province autonome rimangono bloccate nella attuazione di concreti interventi nei confronti del mondo cooperativo. Situazione ora più pesante per la provincia di Bolzano, che come si è fatto cenno sopra, si trova anche priva di qualsiasi strumento legislativo per disporre interventi a sostegno dello sviluppo delle cooperative della provincia;

per la provincia di Trento non ha avuto corso una revisione con rifinanziamento della sopracitata legge n. 40 del 1980;

un significativo numero di imprese cooperative avevano inoltrato richieste di finanziamento a valere sul Foncooper previsto dalla legge n. 49, però con la pubblicazione delle due sentenze si videro rigettate le domande.

In termini più concreti, il diniego ha toccato immediatamente 3 cooperative altoatesine, per le quali erano state evidenziate esigenze di finanziamento di oltre due miliardi e mezzo ed una cooperativa del Trentino interessata ad interventi finanziari per almeno mezzo miliardo.

Le associazioni locali delle cooperative avevano peraltro in corso d'oltro una decina di ulteriori pratiche di finanziamento, che interessavano per lo più cooperative dell'Alto Adige, per somme di alcuni miliardi di lire.

La situazione di notevole disorientamento e preoccupazione venutasi così a creare, si è espressa non solo attraverso iniziative delle rappresentanze locali della cooperazione e delle forze sindacali, ma anche con ripetuti interventi formali in Consiglio regionale, diretti a rappresentare in modo deciso l'urgenza di uscire dalla profonda incertezza e sostanziale vuoto di iniziative in un settore, come quello cooperativo, che in modo particolare si affida al sostegno dell'intervento pubblico.

Il vuoto normativo e le ripetute sollecitazioni impongono ora alla Regione, in forza delle competenze ribadite dalle sentenze testè ricordate, di far fronte con sollecitudine alle urgenti necessità già evidenziate.

Va peraltro tenuto presente che essa, non disponendo di uno strumento statutario analogo a quello previsto dall'articolo 78 dello statuto di autonomia a favore delle due Province, non ha mezzi finanziari per far fronte alle richieste; il suo bilancio è totalmente rigido nelle entrate e non consente spazi per impegni consistenti.

Si è venuta a creare, in sostanza, una situazione quasi paradossale per cui da una parte la Regione si vede confermata una titolarità che non può esercitare pienamente perché priva di mezzi finanziari adeguati, dall'altra parte le due province autonome, che sono titolari delle competenze sostanziali e dotate di mezzi finanziari, si vedono inibite, dalle sentenze della Corte costituzionale, ogni iniziativa in direzione della cooperazione.

Per altro verso occorre riconoscere che, essendo la legge n. 49 nata e articolata per operare nell'intero territorio nazionale, deriva alla regione Trentino-Alto Adige dalla dichiarazione di illegittimità pronunciata dalla Corte, uno specifico titolo ad ottenere la disponibilità da quella quota dei fondi stanziati dalla stessa legge che proporzionalmente dovevano ritenersi destinati ad un impiego nel suo territorio.

La situazione, posta tempestivamente all'attenzione del Ministro del lavoro affinché fosse predisposto un provvedimento per il trasferimento di adeguate risorse finanziarie alla Regione, non poté aver seguito fino ad oggi, nonostante il

riconoscimento della fondatezza delle richieste.

Per tali motivi viene ora presentata la presente proposta di legge, della quale si sottolinea la particolare urgenza.

In essa è prevista la assegnazione alla regione Trentino-Alto Adige della somma di lire 5.000.000.000 quale proporzionale quota del finanziamento contenuto nella legge n. 49 di pertinenza del sistema cooperativo locale.

Va tenuto presente che nel Trentino-Alto Adige operano quasi 2.000 aziende cooperative, i cui soci ammontano a circa 215.000, ossia a un quarto dell'intera popolazione residente.

Più in particolare, per quanto attiene la presente iniziativa, il mondo cooperativo cui sarebbe destinata la legge n. 49, costituisce, secondo i dati forniti dallo stesso Ministero competente, il 2,69 per cento dell'intera cooperazione nazionale.

L'importo di lire 5.000.000.000 è la corretta applicazione di tale percentuale alla somma globale stanziata per il finanziamento della legge « Marcora ».

Non pare inopportuno richiamare da ultimo che la regione, facendo ricorso ad ogni minima disponibilità del proprio bilancio, ha in corso un provvedimento con carattere di intervento tampone al fine di dare una prima parziale risposta alle esigenze più impellenti e indilazionabili.

Va da sé che, in tempi assolutamente ravvicinati, questa iniziativa realizzata con mezzi propri dovrà ricollegarsi ad una sostanziale prevista integrazione attraverso lo stanziamento da parte dello Stato.

Si prospetta quindi la necessità della presente iniziativa, di cui si chiede l'approvazione con l'applicazione dell'urgenza dovuta dalla particolare situazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di realizzare un coordinamento degli interventi in materia di sviluppo della cooperazione previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, è autorizzata la corresponsione alla regione Trentino-Alto Adige, in relazione alle competenze di cui all'articolo 4, numero 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di assegnazioni annue di lire 5.000 milioni.